

Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"
AC 2790 bis

Proposte di modifica Anief

TITOLO II

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

1. Sospensione tasse universitarie e detrazioni fuorisede
2. Detrazione spese alloggio personale scolastico
3. Maggiore impulso ai progetti esterni degli Enti di Ricerca

TITOLO III

CRESCITA E INVESTIMENTI

4. Fondo per le piccole e medie imprese creative

TITOLO IV

SUD E COESIONE TERRITORIALE

5. Riformulazione organici scuole in base alle esigenze del territorio
6. Sinergie del mondo produttivo

TITOLO VI

LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI

7. Proroga norme sui lavoratori fragili e periodo di malattia
8. Trattamento di quiescenza personale scolastico
9. Personale scolastico equiparato alle forze armate
10. Estensione dello status di lavoratori gravosi anche al personale docente della scuola secondaria
11. Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR

TITOLO VIII

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

12. Estensione Card docenti ai precari e al personale ATA
13. Reclutamento ricercatori
14. Utilizzo delle risorse per lo svolgimento del lavoro agile per il personale AFAM, Enti di ricerca, Università
15. Incremento risorse per la Ricerca

16. Incremento risorse per la premialità
17. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
18. Stabilizzazione personale della Ricerca
19. Enti di Ricerca
20. Partecipazione degli EPR al progetto "Fondazione per il futuro delle città"
21. Procedura d'infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico

TITOLO XIV

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO

22. Armonizzare i termini presenti e previsti dal DPR 143/2019 con la sua effettiva applicazione
23. Migliore funzionalità istituzioni AFAM
24. Strutture Amministrative Istituzioni AFAM
25. Conferma dei ruoli dei docenti assunti con riserva e reintegro dei licenziamenti
26. Salario minimo
27. Incremento organico di sostegno di ulteriori 25 mila unità
28. Revisione organici personale di sostegno
29. Ammissione TFA sostegno per tutti coloro che hanno presentato domanda
30. Ammissione TFA sostegno risultati idonei precedenti procedure di selezione
31. Ammissione TFA sostegno personale precario con 36 mesi di servizio e di ruolo
32. Attivazione nell'organico del personale ATA dei profili AS e C previsti dalla contrattazione
33. Assegnazione di un assistente tecnico per ogni istituto comprensivo
34. Inserimento degli idonei nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020
35. Assunzioni degli idonei dell'ultimo concorso straordinario IRC bandito nel 2014
36. Scuole italiane all'estero
37. Modifiche al reclutamento dei docenti precari attraverso il concorso straordinario di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159
38. Estensione del concorso ordinario e straordinario anche per i posti disponibili per la scuola infanzia e primaria
39. Estensione del concorso riservato al personale con servizio di insegnamento di religione cattolica
40. Passaggio al 100 % della quota degli idonei nelle graduatorie di merito del concorso DSGA
41. Aggiornamento annuale e inserimento in Gae
42. Ripristino dell'insegnamento per moduli nella scuola primaria
43. Attivazione passaggi verticali per Facenti funzione DSGA
44. Eliminazione del vincolo quinquennale per la mobilità del personale scolastico
45. Mobilità straordinaria personale scolastico
46. Estensione dei contratti del personale dell'organico Covid-19 al 30 giugno
47. Trasformazione in organico di diritto dell'organico COVID
48. Riformulazione dei parametri per il dimensionamento scolastico
49. Stabilizzazione personale scolastico

50. Stabilizzazione docenti IRC
51. Assistenti alla comunicazione
52. Rischio biologico personale scolastico
53. Rapporto alunni docenti
54. Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto
55. Recupero organici personale ATA e supplenze
56. Organico di potenziamento scuola dell'infanzia
57. Organico di potenziamento ATA
58. Disposizioni per il personale delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero
59. Organico di potenziamento educatori
60. Disposizioni per il personale scolastico
61. Promozione inclusività nelle istituzioni AFAM
62. Concorso DS
63. Dotazione organica educatori
64. Accesso del personale educativo alle procedure concorsuali e alla mobilità per i posti comuni della scuola primaria
65. Concorso straordinario personale educativo
66. Istituzione figura del rettore/rettrice
67. Modifiche all'art. 42 del d.lgs. 165/01
68. Rappresentanza sindacale durante la proroga delle elezioni RSU

EMENDAMENTI

Articolo 2

1. Sospensione tasse universitarie e detrazioni fuorisede

Si aggiunge il comma 7

Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per garantire la sospensione del versamento dei contributi e delle rate universitarie per il corrente anno accademico. Per il pagamento dei canoni di affitto degli studenti fuori sede sono previste detrazioni per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche pari al 100%.

Motivazione: in considerazione della difficile condizione economica in cui versano molte famiglie di lavoratori, si ritiene indispensabile pianificare forme di sostegno che compensino gli effetti del diffuso stato di emergenza, anche lavorativa.

2. Detrazione spese alloggio personale scolastico

Si aggiunge il comma 7

Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per garantire al personale scolastico che si trovi lontano dalla propria sede di residenza, per tutta la durata dei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, la detrazione delle spese di alloggio pari al 100%.

Motivazione: in considerazione della difficile condizione economica in cui versano molte famiglie di lavoratori, si ritiene indispensabile pianificare forme di sostegno che compensino gli effetti del diffuso stato di emergenza, anche lavorativa.

3. Maggiore impulso ai progetti esterni degli Enti di Ricerca

Articolo 10

Al comma 1 le parole “nella misura del 50 per cento” sono sostituite dalle parole “nella misura del 100 per cento”

Motivazione: L'emendamento allo scopo di dare maggiore impulso all'accesso ai progetti esterni da parte degli enti.

Articolo 18

4. Fondo per le piccole e medie imprese creative

Al comma 1 le parole “con una dotazione di 20 milioni” sono sostituite dalle parole “con una dotazione di 50 milioni”

Motivazione: L'emendamento nell'ottica di dare maggiore impulso alle sinergie con il mondo produttivo.

Articolo 29

5. Riformulazione organici scuole in base alle esigenze del territorio

Al comma 1, al punto a), dopo le parole "rafforzamento delle amministrazioni pubbliche" si inseriscono le seguenti, "e la rimodulazione della rete scolastica con una riformulazione dei criteri attualmente vigenti in funzione delle necessità del territorio".

Motivazione: occorre affrontare la dispersione scolastica prevenendo la condizione di drop out e quindi fenomeni di Early School Leavers e NEET anche con piani straordinari per il Mezzogiorno. È già stata accolta e inserita tra le proposte da suggerire al ministro la richiesta dell'Anief formulata al CNEL di aumentare stabilmente gli organici di docenti e personale ATA per un sostegno alla didattica in base alle necessità del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso di dispersione scolastica, migratorio. È necessario prevedere azioni integrate tra la scuola e l'extra scuola, intervenendo sia sulla condizione di svantaggio di partenza che sull'offerta educativa di qualità, mediante opportune azioni formative nella scuola, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Articolo 33

6. Sinergie del mondo produttivo

Al comma 2 le parole "nel limite massimo di 50 milioni" sono sostituite dalle parole "nel limite massimo di 70 milioni"

Motivazione: L'emendamento è formulato nell'ottica di dare maggiore impulso alle sinergie con il mondo produttivo.

Articolo 61

7. Proroga norme sui lavoratori fragili e periodo di malattia

Si inserisce il comma seguente:

"3. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come riscritto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "15 ottobre 2020" sono sostituite con "termine dello stato di emergenza"."

Conseguentemente la rubrica è così modificata "Proroga dell'Ape sociale e della tutela ai Lavoratori fragili"

Motivazione: la modifica si propone di tutelare tutti i lavoratori fragili nel caso in cui non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, affinché il periodo di assenza dal lavoro sia equiparato al ricovero ospedaliero e non metta a rischio il contratto di lavoro.

Articolo 63

8. Trattamento di quiescenza personale scolastico

Si inserisce un ulteriore comma, conseguentemente la rubrica è così modificata "Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici e nel part time verticale ciclico"

Per il personale docente, educativo e Ata si applicano, a partire dal 2021, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

Motivazione: il carattere peculiare della professione dirigenziale rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all'attuale pesante gap generazionale tra personale scolastico e discenti necessita di un'apposita finestra che permetta l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta "Fornero".

9. Personale scolastico equiparato alle forze armate

Si inserisce un ulteriore, conseguentemente la rubrica è così modificata "Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici e nel part time verticale ciclico"

Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1 settembre 2021, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157.

Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, ragion per cui risulta indispensabile allargare l'attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale delle forze armate.

10. Estensione dello status di lavoratori gravosi anche al personale docente della scuola secondaria

All'articolo 63, inserire il seguente comma:

All'allegato b) di cui all'articolo 1 del comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola "infanzia" aggiungere le seguenti parole " , primaria e secondaria".

Conseguentemente la rubrica è così modificata "Calcolo dei requisiti di anzianità ai fini pensionistici e nel part time verticale ciclico".

Motivazione: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, inoltre dai più recenti dati OCSE si evince che i nostri docenti sono i più anziani non solo tra i Paesi sviluppati rispetto all'Europa ma anche a tutto il mondo: ben il 58% dei docenti italiani, tra elementari e superiori, ha più di 50 anni, contro una media OCSE del 34%. ragione per cui risulta indispensabile allargare l'attuale finestra di assegno di anticipo pensionistico prevista soltanto per il personale dell'infanzia.

11. Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR

Si inserisce l'articolo 63-bis

Interruzione e recupero del Trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici TFR

Al fine di garantire la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato è prevista la cessazione della trattenuta del 2,50 % sull'80% della retribuzione lorda, ovvero del 2% sulla retribuzione complessiva annuale, per il finanziamento del Trattamento di fine rapporto, nel rispetto dell'articolo 2120 de cc recante la disciplina del trattamento di fine rapporto. Per la restituzione di quanto già versato dai dipendenti pubblici si attinge dal fondo istituito dal comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.

Motivazione: Per la parità di trattamento con i dipendenti del settore privato la trattenuta deve essere effettuata secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c., con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento" invece il personale della PA continua a subire, dal 1 gennaio 2011, illegittime decurtazioni del proprio trattamento retributivo ai fini del finanziamento del TFR che deve essere a totale carico del datore di lavoro – amministrazione, come per i lavoratori privati dove la "rivalsa del 2,50% a carico dei dipendenti non è praticata, perché non prevista in alcun modo".

TITOLO VIII SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 86

12. Estensione Card docenti ai precari e al personale ATA

Al comma 1, dopo le parole "anche per i soggetti privi di mezzi" inserire le seguenti ", e al fine di sostenere la formazione continua anche del personale scolastico con contratti al termine delle attività didattiche attraverso l'assegnazione della carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107, per un importo nominale di euro 250 per l'a.s. 2020/2021 e di euro 500 a decorrere dall'a.s. 2021/2022,"

Motivazione: considerata la necessità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e di organizzare la didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, è urgente superare la discriminazione tra i lavoratori a

tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione dell'estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo.

Articolo 89

13. Reclutamento ricercatori

Si inserisce il comma 5-bis

5-bis Per la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2020/21 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 30 giugno 2020. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Motivazione: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea dei ricercatori.

14. Utilizzo delle risorse per lo svolgimento del lavoro agile per il personale AFAM, Enti di ricerca, Università

Al comma 6, nel secondo periodo, dopo le parole "i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo" inserire le seguenti parole: ", con particolare riferimento a misure di sostegno per l'acquisto di device da parte del personale utilizzato nella didattica a distanza ovvero in regime di smart working"

Motivazione: Con il presente emendamento, a invarianza di spesa per la finanza pubblica, si intende introdurre misure di sostegno per il personale, docente e non docente, delle Università, dell'AFAM e degli Enti di Ricerca, che impegnate nelle attività lavorative da remoto hanno avuto e avranno necessità di implementare le proprie dotazioni informatiche per far fronte alle attività di pianificazione e programmazione straordinarie poste in essere dalle Istituzioni. Infatti, le nuove esigenze relative alla DaD da una parte e allo smart working dall'altra, hanno

imposto sforzi di aggiornamento delle dotazioni informatiche personali, anche importanti, cui occorre fare fronte, anche alla luce del fatto che, per disposizione della Funzione Pubblica, i dipendenti sono stati chiamati a rispondere alle necessità lavorative imposte dallo stato emergenziale, “anche utilizzando i propri mezzi informatici” (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 2/2020): “La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione e, in tali casi, l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione (comma 2)”. Come detto, la presente proposta non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

15. Incremento risorse per la Ricerca

Al comma 6, le parole “è incrementato di 34,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “è incrementato di 50 milioni di euro”

Motivazione: la proposta prevede un incremento delle risorse destinate alle esigenze emergenziali dimensionato per confermare la quota già prevista per il 2020.

16. Incremento risorse per la premialità

Al comma 6, aggiungere il seguente comma:

Fermo restando l'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte agli aumenti retributivi del personale universitario, gli oneri derivanti dall'applicazione degli aumenti retributivi destinati al personale universitario derivanti dall'applicazione del DPCM o dal rinnovo del CCNL sono posti a carico dei bilanci delle università nella sola misura del 50%. Pertanto la quota parte accantonata per tale finalità per il personale docente resasi disponibile in ragione del ristoro sarà destinata dalle università alla premialità dei docenti secondo le modalità definite dal Senato Accademico e per l'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione. La quota parte accantonata per il personale tecnico amministrativo resasi disponibile in ragione del ristoro sarà destinata alla premialità del personale tecnico amministrativo secondo le modalità da definire in sede di contrattazione di ateneo con la finalità di sperimentazione di nuove modalità di individuazione di criteri premiali alla presenza delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Motivazione: Considerato il particolare momento emergenziale, si dispongono risorse ulteriori da destinare all'incentivazione del personale universitario.

Articolo 90

17. Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Si aggiunge il comma 7:

All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, le parole “nel triennio 2018-2020” sono sostituite con le seguenti: “nel triennio 2021-2023”;

Al comma 1, lettera c), le parole “al 31 dicembre 2017” sono sostituite con le seguenti: “al 31 dicembre 2020”;

Al comma 2, le parole “Nello stesso triennio 2018-2020” sono sostituite con le seguenti: “Nello stesso triennio 2021-2023, fatte salve le procedure già avviate,”;

Al comma 3, le parole “nel triennio 2015-2017” sono sostituite con le seguenti: “nel triennio 2018-2020”

Motivazione: Se vi è volontà politica di risolvere il problema del precariato e garantire adeguato turn-over, nelle more di una organica revisione del modello di reclutamento del personale nel P.A., è necessario rendere dinamico il processo di stabilizzazione del personale a t.d. o flessibile, aggiornando con cadenza annuale i requisiti di accesso.

18. Stabilizzazione personale della Ricerca

Si aggiunge il comma 7:

1. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

3. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità, e comunque nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

4. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui al comma 1, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2020 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. “

Motivazione: Se vi è volontà politica di risolvere il problema del precariato e garantire adeguato turn-over, nelle more di una organica revisione del modello di reclutamento del personale nel P.A., è necessario rendere dinamico il processo di stabilizzazione del personale a t.d. o flessibile, aggiornando con cadenza annuale i requisiti di accesso.

19. Enti di Ricerca

Al comma 1, le parole “di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204” sono sostituite con le seguenti “di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218”

Al comma 1, le parole “è incrementato di 65 milioni” sono sostituite dalle parole “è incrementato di 85 milioni”.

Al comma 3 le parole “con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.” Sono sostituite con “con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2035.”

Motivazione: la proposta intende, da una parte, superare la differenziazione tra gli enti vigilati dal MIUR e gli enti vigilati dagli altri ministeri e integrare la somma destinata all’incremento del finanziamento ordinario di tutti gli EPR, dall’altra parte ha l’obiettivo di anticipare al triennio 2021-2023 una più consistente quantità di risorse destinate all’ammodernamento strutturale e tecnologico.

Articolo 94

20. Partecipazione degli EPR al progetto “Fondazione per il futuro delle città”

Al comma 1 dopo le parole “la Fondazione instaura rapporti” inserire le parole “con gli Enti Pubblici di Ricerca e”;
Al comma 1 dopo le parole “e stranieri operanti presso” inserire la parola “gli EPR o”

Motivazione: l’emendamento ha l’obiettivo di favorire la partecipazione degli EPR e dei ricercatori degli stessi enti a questo specifico progetto, in quanto portatori di specifica conoscenza.

TITOLO X

MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA

Si inserisce l’articolo 108 bis

21. (Procedura d’infrazione 4231/2014 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico)

Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, amministrativo, educativo delle istituzioni scolastiche e con i ricercatori a tempo determinato degli Atenei, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, e degli enti di ricerca, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi di servizio, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, lo stesso è convertito a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Motivazione: Nell’attesa dell’esito della denuncia Anief al Consiglio d’Europa l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Nell’ordinamento giuridico italiano infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili. La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma 11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n.

124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di cui al comma 12. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

Per i docenti di religione cattolica nella causa C-282/19 pendente al Tribunale Ordinario di Napoli è stata rimessa alla Corte di Giustizia Europea la questione della compatibilità con la clausola 5 dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE della normativa italiana in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato, non sono applicabili al settore scuola, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica.

Anche per i ricercatori universitari nella causa C-326/19 perdente al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è stata rimessa alla Corte di Giustizia Europea l'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro – misure di prevenzione degli abusi – allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato sulla compatibilità eurounitaria di norme nazionali che precludano ai ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato a) la successiva instaurazione di un contratto a tempo indeterminato; b) che il diritto alla conservazione del posto non venga accordato al personale assunto a tempo determinato da una amministrazione in regime di diritto pubblico in assenza di misure efficaci per sanzionare tali abusi; c) che prevedono la stipulazione e la proroga, per complessivi cinque anni di contratti a tempo determinato fra ricercatori ed Università, senza stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se la stipulazione e il rinnovo di siffatti contratti rispondano effettivamente ad un'esigenza reale.

TITOLO XIV

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO

Articolo 159

22. Armonizzare i termini presenti e previsti dal DPR 143/2019 con la sua effettiva applicazione

Al comma 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole "Nelle more della piena attuazione" sono sostituite con le parole "Nelle more dell'attuazione";
- Al termine del secondo periodo è aggiunto il seguente ultimo periodo del comma 26: "In forza del differimento disposto con il primo periodo del presente comma, il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale previsto dall'art. 3 quater del D.L. 9 gennaio 2020 convertito con modificazioni nella L. 12/2020 è conseguentemente differito al 31.12.2021."

Motivazione: Con il presente emendamento si intende armonizzare i termini presenti e previsti dal DPR 143/2019 con la sua effettiva applicazione.

Infatti, le Istituzioni potrebbero essere chiamate a presentare la programmazione triennale entro il termine del 31.12.2020 (art. 2 del Regolamento così come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 9 gennaio 2020 convertito con modificazioni in L. 12/2020), con evidente discrasia rispetto al differimento disposto con il presente comma. L' emendamento non comporta aggravii di spesa per la finanza pubblica

23. Migliore funzionalità istituzioni AFAM

Al comma 30 sono apportate le seguenti modifiche:

- Al primo periodo, dopo "tecnico di laboratorio" sono inserite le seguenti parole: "[...] ovvero di altra posizione o profilo professionale individuato funzionalmente ai fabbisogni delle Istituzioni in sede di rinnovo del CCNL del comparto istruzione e ricerca, sezione AFAM"
- Al secondo periodo, dopo le parole "prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." Sono sostituite con: "prendendo a riferimento per gli inquadramenti economici di tali figure tecniche gli attuali profili economici del personale amministrativo del comparto".

Motivazione: Con il presente emendamento si intende consentire una più funzionale applicazione della previsione normativa relativamente alle reali esigenze delle Istituzioni AFAM

Infatti, le figure dell'accompagnatore al pianoforte, accompagnatore al clavicembalo, ovvero del tecnico di laboratorio, certamente essenziali e prioritarie stante il contesto attuale del comparto, non assorbono tutte le nuove figure tecniche di cui - in corso di tempo – le Istituzioni si sono avvalse.

A mero titolo di esempio potrebbero citarsi le figure del: tecnico del suono (Conservatorio, Accademia Nazionale d'Arte drammatica, Accademia Nazionale di Danza), tecnico delle luci (Conservatorio, Accademia Nazionale d'Arte drammatica, Accademia Nazionale di Danza, Accademie di Bell Arti).

Inoltre, con l'emendamento in parola si intende riportare la trattazione delle posizioni economiche di tali nuove figure professionali entro il naturale alveo della contrattazione nazionale di comparto: il testo del disegno di legge, infatti, "chiude" ad ogni possibilità di modulazione delle misure salariali in rapporto al diverso possibile impiego (anche in termini di ore/lavoro) di tali figure.

La previsione emendata, infine, garantisce in ogni caso un livello salariale minimo non derogabile (livello di amministrativo, dall'area II in avanti).

Tale emendamento non comporta oneri aggiuntivi per il Bilancio, essendo la copertura finanziaria già individuata nel comma.

24. Strutture Amministrative Istituzioni AFAM

Al comma 31, all'ultimo periodo, dopo le parole "La quota residua delle predette risorse, in seguito alla trasformazione delle cattedre può essere destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, all'espletamento delle progressioni verticali previste dall'art 22 comma 15 del D. Lgs. 75/2017, finalizzate prioritariamente alla valorizzazione del personale di ruolo utilizzato quale facente funzione nei profili di Direttore amministrativo e Direttore di Ragioneria per almeno cinque anni anche non continuativi, al reclutamento dei Direttori amministrativi [...]"

Motivazione: Con il presente emendamento (evidenziato in corsivo) si intende dare risposta a una delle criticità del Sistema AFAM relativamente agli attuali assetti delle strutture amministrative delle Istituzioni.

Infatti, da anni, nelle Istituzioni AFAM in assenza del Regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lett. e) della L. 508/99 (Regolamento sul reclutamento) si è proceduto a reiterare gli incarichi di funzioni superiori al personale del profilo di EP1 per coprire le posizioni vacanti di EP2, e – di conseguenza - al personale del profilo di assistente (area II) per coprire le posizioni vacanti di EP1.

Alla vigilia dell'entrata in vigore del Regolamento sul reclutamento, tale emendamento sanerebbe le posizioni di tali unità di personale, potendo al contempo consentire una piena applicazione del nuovo disciplinare sulle assunzioni senza carichi di posizioni precedentemente costituite.

Il presente emendamento non comporta aggravio di spesa per la finanza pubblica rientrando gli interventi previsti negli accantonamenti già disposti dalla L. 205/2017 art. 1 comma 654.

Articolo 161

25. Conferma dei ruoli dei docenti assunti con riserva e reintegro dei licenziamenti

Si inserisce il comma 11-bis:

"Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche delle scuole dell'infanzia e primaria sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma."

Motivazione: allo scopo di garantire la continuità didattica, anche nelle nuove modalità, in ragione della sospensione delle procedure concorsuali nell'amministrazione scolastica, al fine di garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, la norma intende confermare i contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova per acquiescenza della p.a. e per la valutazione positiva espressa dagli organi collegiali, fermo restando l'annullamento di provvedimenti notificati durante l'anno in corso, nelle more dell'espletamento dei nuovi concorsi.

Articolo 164

26. Salario minimo

Si inserisce il comma 2

2. Il fondo di cui al comma precedente è incrementato entro il 2024 anche al fine di garantire l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e

Finanze, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, rispetto al blocco dei trattamenti economici complessivi previsto dal blocco previsto dall'articolo della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Motivazione: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d'acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l'integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat, superiore al 14%.

Articolo 165

27. Incremento organico di sostegno di ulteriori 25 mila unità

Al comma 1 che introduce il comma 366-bis all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Sostituire "5.000" con "10.000"
- Sostituire "11.000" con "22.000"
- Sostituire "9.000" con "18.000"

Motivazione: come si evince dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento risultano essere presenti in organico 25000 mila insegnanti di sostegno in meno rispetto all'a.s. 2019/20 a fronte di un aumento di 50000 degli alunni certificati nell'ultimo quinquennio. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

28. Revisione organici personale di sostegno

Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Come si evince dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento risultano essere presenti in organico 25000 mila insegnanti di sostegno in meno rispetto all'a.s. 2019/20 a fronte di un aumento di 50000 degli alunni certificati nell'ultimo quinquennio. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

29. Ammissione TFA sostegno per tutti coloro che hanno presentato domanda

Al comma 2, inserire il comma 2 bis:

Per l'attuazione dei fini di cui al comma precedente, sono ammessi alla frequenza dei corsi di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 12 febbraio 2020, da svolgersi in modalità telematica, tutti i candidati che hanno presentato domanda. Conseguentemente, a causa dell'emergenza epidemiologica, sono sospese tutte le prove di ammissione già espletate o calendarizzate, ai fini del conseguimento della specializzazione entro il 30 giugno 2021.

Il corso può essere svolto in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio e al personale di ruolo che vuole presentare domanda di passaggio.

30. Ammissione TFA sostegno risultati idonei precedenti procedure di selezione

Al comma 2, inserire il comma 2 bis:

Per l'attuazione dei fini di cui al comma precedente, sono ammessi alla frequenza dei corsi di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 12 febbraio 2020, da svolgersi in modalità telematica, tutti i candidati risultati idonei alle precedenti procedure di selezione. Conseguentemente, a causa dell'emergenza epidemiologica, sono sospese tutte le prove di ammissione già espletate o calendarizzate, ai fini del conseguimento della specializzazione entro il 30 giugno 2021.

Il corso può essere svolto in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio e al personale di ruolo che vuole presentare domanda di passaggio.

31. Ammissione TFA sostegno personale precario e di ruolo

Al comma 2, inserire il comma 2 bis:

Per l'attuazione dei fini di cui al comma precedente, sono ammessi alla frequenza dei corsi di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 12 febbraio 2020, da svolgersi in modalità telematica, tutti i docenti con contratto a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio e indeterminato. Conseguentemente, a causa

dell'emergenza epidemiologica, sono sospese tutte le prove di ammissione già espletate o calendarizzate, ai fini del conseguimento della specializzazione entro il 30 giugno 2021.

Il corso può essere svolto in modalità telematica come da Decreto del Ministero dell'Università del 18 novembre 2020, n. 858, conseguentemente sono ridefiniti i numeri degli iscritti e le quote di iscrizione in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto 10 agosto 2017, n. 616.

Motivazione: in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio e al personale di ruolo che vuole presentare domanda di passaggio.

32. Attivazione nell'organico del personale ATA dei profili AS e C previsti dalla contrattazione

Si inserisce il comma 5-bis:

5-bis. Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, sono attivati, a partire dall'a. s. 2021/2022, in organico di diritto i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici e al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici, al fine dell'individuazione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del CCNI del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie e di coordinatore dei collaboratori scolastici, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Tali figure risultano ancor più essenziali nella programmazione e gestione del lavoro agile conseguente allo stato emergenziale vissuto durante la sospensione delle attività didattiche.

33. Assegnazione di un assistente tecnico per ogni istituto comprensivo

Al comma 7, nel primo periodo, sostituire le parole "530 posti di personale assistente tecnico" con "un unità di assistente tecnico per ciascuna scuola autonoma di cui al comma precedente". Conseguentemente eliminare il secondo periodo e inserire alla fine del terzo periodo il seguente: "Eventuali ulteriori risorse sono attinte dal fondo per l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 165, comma 1."

Motivazione: risulta ragionevole pianificare, in considerazione della crescente presenza della componente digitale nella didattica, una presenza stabile del personale tecnico in tutte le istituzioni scolastiche. Il contingente previsto dal presente provvedimento non è sufficiente poiché non solo gli Istituti comprensivi non avevano nel proprio organico la figura professionale dell'assistente tecnico informatico ma anche alcuni Istituti di Scuola Secondaria Secondo Grado ne sono sprovvisti. Queste figure professionali potrebbero anche svolgere il ruolo di animatori

digitali, figura prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 27 Ottobre 2015, in quanto le mansioni che la normativa fornisce a tale figura potrebbero essere più agevolmente svolte da uno specialista dell'area informatica, che da un docente che dovrebbe essere formato e che comunque necessiterebbe del supporto di un tecnico specializzato.

34. Inserimento degli idonei nelle graduatorie di merito del concorso straordinario 2020

Si inserisce il comma 8-bis:

All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, inserire le seguenti modifiche:

- al primo periodo del comma 2, dopo la parola "vincitori" inserire le parole "e idonei";
- al comma 3, aggiungere dopo le parole "dei 24000 vincitori" le seguenti "e degli idonei";
- al comma 4, aggiungere dopo le parole "di 24000 posti" le seguenti "e dell'esaurimento della graduatoria degli idonei".

Motivazione: la norma intende autorizzare l'assunzione di tutti i candidati che superano la soglia per l'accesso nella graduatoria finale di merito, in considerazione anche delle 60 mila assunzioni in ruolo andate vacanti nel corrente anno scolastico per contrastare il precariato e non disperdere le risorse umane in servizio presso l'amministrazione.

35. Assunzioni degli idonei dell'ultimo concorso straordinario IRC bandito nel 2014

Si inserisce il comma 8-bis:

È autorizzata per l'a.s. 2021/2022 l'assunzione di tutti gli idonei della procedura concorsuale di cui al Decreto Dirigenziale del 2 febbraio 2004 nelle more della pubblicazione e dell'espletamento del concorso previsto dall'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2020, n. 159.

Motivazione: Attraverso il decreto ministeriale 93 dell'8 agosto 2020, dal dicastero dell'Istruzione è stato autorizzato un contingente complessivo di n. 472 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondente al numero delle cessazioni registrate per l'anno scolastico 2020/2021, che ha lasciato fuori la maggior parte degli idonei all'ultima procedura concorsuale. L'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

36. Scuole italiane all'estero

Si inserisce il comma 8-bis

Sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

- All'articolo 21 comma 2 la parola "sei" è sostituita dalla parola "tre".

- Il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito come segue: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.

- L'articolo 23 è sostituito come segue:

a) Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d'istituto. Gli insegnanti assenti per periodi superiori a 10 giorni sono sostituiti attingendo dalle graduatorie d'istituto.

b) I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono sostituiti dai docenti in servizio nell'istituto.

c) Ai docenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate.

-All'articolo 18 comma 1, il numero "674" è sostituito con il numero "700".

L'articolo 31 è abrogato.

Motivazione: Modificando il periodo minimo di servizio da garantire all'estero, da sei a tre anni e modificando il comma 8 dell'articolo 37, si garantisce al personale il diritto di partecipare alle prove di selezione per la destinazione all'estero, ed essere destinato ancora all'estero per un mandato di 3 anni scolastici.

Si ripristinano le graduatorie d'istituto per assegnare gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra ai docenti italiani che faranno domanda d'inserimento nelle graduatorie d'istituto.

Si aumentano le unità di contingente da 674 a 700 e abroga l'articolo 31, che prevede l'assegnazione di intere cattedre a personale locale anche non italiano. L'aumento del numero di unità serve a coprire le cattedre attualmente assegnate a personale reperito localmente, difficile da reperire, che spesso non ha i necessari requisiti per l'insegnamento, non conosce il sistema scolastico italiano e non parla italiano

Si riporta il livello dell'offerta formativa a livelli adeguati ad una scuola statale italiana, riallineando le modalità di assegnazione delle supplenze sui

docenti assenti e sulle ore non costituenti cattedra attingendo dalle graduatorie d'istituto, che allo stato non esistono nelle scuole italiane all'estero.

37. Modifiche al reclutamento dei docenti precari attraverso il concorso straordinario di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Si inserisce il comma 8-bis:

All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159, inserire le seguenti modifiche:

al comma 1, nel primo periodo dopo la parola "grado", inserire le seguenti ", per la scuola primaria e dell'infanzia" e dopo le parole "del presente articolo" inserire le seguenti ", anche per il reclutamento dei docenti di religione cattolica in possesso dell'idoneità diocesana;

al primo periodo del comma 2, dopo le parole "è organizzata" inserire la seguente "annualmente", eliminare le parole "di vincitori", sostituire le parole per 24 mila posti con le seguenti "utile per l'immissione in ruolo";

al comma 2, eliminare l'ultimo periodo;

al comma 3, sostituire le parole "negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023" con le seguenti "a decorrere dall'a.s. 2021/2022", eliminare le parole ", sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila posti";

al comma 4, eliminare le parole “, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria”;

al comma 6, eliminare le parole “unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero”;

il comma 7, è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui al comma precedente, unitamente al personale di ruolo in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio, sono ammessi alla procedura abilitante per il conseguimento dell’abilitazione”;

al comma 9, alla lettera b), eliminare le parole “di vincitori” e “nel limite dei posti di cui al comma 2”;

alla lettera c), aggiungere le seguenti parole “unitamente al conseguimento dell’abilitazione”;

alla lettera e) sostituire le parole “conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10,” con le seguenti “avendo partecipato alle prove di cui alle lettere a) e d)”;

alla lettera f) sostituire la parola “vincitori della” con “partecipanti alla”;

eliminare la lettera g);

eliminare il comma 10;

al comma 13, eliminare le seguenti parole “per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo periodo, e lettera g),”.

Motivazione: la norma intende utilizzare il concorso straordinario quale sistema di reclutamento permanente sostitutivo delle attuali graduatorie ad esaurimento per garantire l’accesso dei docenti precari del sistema nazionale di istruzione al doppio canale riconosciuto dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia europea quale principale strumento utilizzato dallo Stato italiano per evitare l’abuso dei contratti a termine, al di là dei concorsi ordinari periodicamente banditi.

38. Estensione del concorso ordinario e straordinario anche per i posti disponibili per la scuola infanzia e primaria

All’articolo 1 della Legge 20 dicembre 2020, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

- la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.”
- al comma 1, nel primo periodo prima delle parole “secondaria di primo e secondo grado” inserire le parole “, dell’infanzia, primaria,”;
- al comma 2, prima della parola “secondaria” sono inserite le parole “dell’infanzia, primaria e”;
- al comma 2, cancellare le parole “, per complessivi ventiquattromila posti”; in sub ordine, sostituire le parole “ventiquattromila posti” con le seguenti: “trentaduemila posti di cui ottomila nella scuola dell’infanzia e primaria, e ventiquattromila nella scuola secondaria.”
- al comma 5, lettera c), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: “, e di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 4 della legge 9 agosto 2018, n. 96.”
- al comma 6, eliminare la parola “secondarie”, e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: “incluso, quello prestato dal personale educativo e di religione.”

Motivazione: L’emendamento intende consentire al personale della scuola dell’infanzia e della primaria la partecipazione alla procedura concorsuale, eventualmente nel limite del 50% dei posti da bandire come per la scuola secondaria, e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché prevede risparmi dai mancati

risarcimenti dovuti per la reiterazione di migliaia di contratti di lavoro a tempo determinato per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP.

39. Estensione del concorso riservato al personale con servizio di insegnamento di religione cattolica

Al comma 1, dell'articolo 1-bis della Legge 20 dicembre 2020, n. 159 aggiungere il seguente periodo: "di cui il 50% riservato a un concorso straordinario, secondo le modalità di cui all'articolo 1, al personale che abbia svolto nell'insegnamento di religione cattolica tre annualità di servizio entro l'a. s. 2019/2020, in possesso dell'idoneità diocesana."

Motivazione: per non generare disparità di trattamento, occorre prevedere anche una procedura di reclutamento straordinaria per gli insegnanti precari con tre anni di servizio come IRC.

40. Passaggio al 100 % della quota degli idonei nelle graduatorie di merito del concorso DSGA

Si inserisce il comma 8-bis

È elevata al 100 % al quota degli idonei ammessi nelle graduatorie finali del concorso per il reclutamento dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Motivazione: attualmente sono più duemila le istituzioni scolastiche affidate in reggenza a fronte di un numero di idonei e vincitori autorizzato dalla legge nettamente inferiori nonostante le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 recanti la possibilità di essere assunti in altra provincia. Gli idonei hanno superato ad ogni modo la procedura concorsuale, mentre la quota si è già elevata dal 30 al 50% per rispondere alle esigenze richiamate.

41. Aggiornamento annuale e inserimento in Gae

Si inserisce il comma 8-bis

A partire dall'anno scolastico 2021/2022 è disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con l'inserimento, a domanda, di tutto il personale docente ed educativo in possesso dell'abilitazione, ivi incluso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000-2001 e del diploma tecnico professionale.

Motivazione: per sopperire alla sospensione di tutte le procedure concorsuali e all'abuso di contratti a tempo determinato è richiesta una semplificazione urgente delle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l'inserimento di tutto il personale abilitato nelle graduatorie ad esaurimento, come già avvenuto nel 2008 e nel 2012. Occorrono altresì procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'assenza di personale obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti di lavoro a tempo

determinato, determinando un maggior esborso per la finanza pubblica a causa delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

42. Ripristino dell'insegnamento per moduli nella scuola primaria

Si inserisce il comma 8-bis

A decorrere dall'a. s. 2021/22, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'Istruzione è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: la presenza di più insegnanti che si alternano sulla stessa classe, oltre a garantire migliori livelli di apprendimento come testimoniano i rapporti PIRLS sulle capacità di lettura e sui processi dei bambini della scuola elementare, è indispensabile per gestire situazioni gravi come la presente e poter garantire sdoppiamento delle classi per il distanziamento sociale necessario in caso di rischio epidemiologico.

43. Attivazione passaggi verticali per Facenti funzione DSGA

Si inserisce il comma 8-bis

Affinché le istituzioni scolastiche dispongano delle risorse necessarie per garantire la ripresa dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, in considerazione del ritardo nell'espletamento delle procedure del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, il personale ATA con incarico di facente funzione nell'ultimo triennio dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi transita in tale profilo dal 1° settembre 2021, al superamento di un corso di aggiornamento per il profilo professionale in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Motivazione: L'attuale assetto istituzionale e organizzativo delle scuole conferisce alle stesse una mole rilevante, per quantità e per qualità – di attività amministrative che vanno dalla gestione degli alunni a quella del personale, dalla gestione finanziaria a quella patrimoniale e all'attività negoziale. Motivo per il quale, la legislazione prevede accanto alla figura del Dirigente scolastico un altro organo individuale, e cioè il Direttore dei servizi generali e amministrativi. Purtroppo, una dissennata e improvvida politica del personale – che si è protratta per quasi due decenni – ha prodotto il risultato di lasciare vacanti nel corrente anno scolastico circa 3.000 posti di DSGA su 7.859. Situazione, questa, destinata ad aggravarsi con l'inizio del prossimo anno scolastico, per effetto di qualche centinaio di pensionamenti e in vista mancata conclusione delle procedure concorsuali. Per queste ragioni occorre intervenire tempestivamente premiando l'esperienza e le competenze acquisite dai FF DSGA. Attivazione concorso riservato per FF DSGA con 24 mesi di incarico deve avere dei percorsi interni riservati di stabilizzazione nel pieno rispetto della professionalità acquisita e della necessità di ottimizzare le risorse e le competenze di tutto il personale per un più agevole e corretto funzionamento delle nostre scuole .

44. Eliminazione del vincolo quinquennale per la mobilità del personale scolastico

Si inserisce il comma 8-bis

“Ai fini della parità di trattamento e a invarianza finanziaria sono abrogati:

- il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Il comma 17-octies dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159.”

Motivazione: la mobilità per tutto il personale di ruolo è un punto irrinunciabile per conciliare il diritto del docente al lavoro e quello a ricongiungersi alla propria famiglia, soprattutto in presenza di posti vacanti e disponibili e alla luce dei numeri record di supplenze annuali (oltre 200 mila). Se già una permanenza di tre anni sul posto di immissione in ruolo era eccessiva, l'immobilità per 5 anni risulta improponibile.

45. Mobilità straordinaria personale scolastico

Si inserisce il comma 8-bis

All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a. s. 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga a tutti i vincoli normativi, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

Motivazione: la disposizione si inserisce all'interno di un provvedimento a sostegno dei lavoratori in un periodo di diffusa difficoltà delle famiglie, prorogando i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria, e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati.

46. Estensione dei contratti del personale dell'organico Covid-19 al 30 giugno

Si inserisce il comma 8-bis

Al fine di assicurare in tutti gli ordini di scuola la funzionalità di ogni singolo istituto nell'ambito dell'autonomia, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: In vista della piena funzionalità degli istituti appare irragionevole che i circa 60-70 mila docenti che costituiscono l'organico Covid siano nominati come supplenti brevi: si tratta, in media, di un insegnante in più per ognuno dei 42 mila plessi scolastici che si metterà a disposizione dei dirigenti scolastici per permettere loro di dare seguito a tutte le disposizioni previste da ogni singolo istituto nell'ambito della sua autonomia.

47. Trasformazione in organico di diritto dell'organico COVID

Si inserisce il comma 8-bis

Il comma 6-quater dell'articolo 32 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riscritto come segue:

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così modificata:

“b) attivare in organico di diritto, ulteriori incarichi di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2020 ed economica dalla presa di servizio, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.”.

Motivazione: appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano introdotte in modo permanente in organico di diritto. In caso di sospensione delle attività in presenza, riprenderebbero comunque le attività di didattica a distanza, pertanto per garantire la continuità didattica, è opportuno consentire ai lavoratori la prosecuzione dell'incarico in modalità di lavoro agile.

48. Riformulazione dei parametri per il dimensionamento scolastico

Si inserisce il comma 8-bis

Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per la ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione: per ragioni legate alla sicurezza, con particolare riferimento alla presente situazione epidemiologica, occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA che consenta una piena funzionalità dell'autonomia scolastica anche in situazioni di emergenza.

49. Stabilizzazione personale scolastico

Per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i ventiquattro mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo

indeterminato dal 1 settembre 2021. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico.

50. Stabilizzazione docenti IRC

È autorizzata, con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione, l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7 mila insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione. Saranno assunti, in via prioritaria, gli idonei alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del 2 febbraio 2004. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: l'attuale situazione di precariato richiede l'attivazione immediata di procedure che garantiscano la continuità e la funzionalità del sistema per il prossimo anno scolastico.

51. Assistenti all'autonomia e alla comunicazione

Si inserisce il comma 8-bis

Nell'anno scolastico 2021/2022 sono assunti nei ruoli dello Stato 25000 assistenti all'autonomia e alla comunicazione. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento

Per l'inquadramento professionale si prevedere l'apertura di una specifica sessione contrattuale dei sindacati rappresentativi.

Motivazione: è urgente pianificare la stabilizzazione di queste figure chiave nei percorsi di inclusione scolastica.

52. Rischio biologico personale scolastico

Si inserisce il comma 8-bis

È previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Motivazione: Quello del docente, dell'educatore e di buona parte del personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario, è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In un contesto di continua preoccupazione per il contenimento dell'epidemia diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. Pertanto, è ragionevole pianificare una riapertura della contrattazione per assegnare un forfait di 10 euro al giorno a quel personale che si sottopone a rischi e stress non indifferenti, a contatto con

tanti alunni, all'interno di edifici che nella metà dei casi sono stati costruiti prima del 1971, oggi in alto numero fatiscenti ed in perenne ristrutturazione. Si tratta di indennità che comunemente vengono riconosciute a certe tipologie di personale per il quale sussiste quella che viene definita come una "presunzione rilevante di rischio". Spetta, in sostanza, per quelle prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, ciò indipendentemente dalla quella che potrebbe essere la categoria o il profilo professionale di appartenenza.

Lo stesso INAIL nel suo documento "Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative", Nel 2011 afferma che "le scuole sono annoverate tra i cosiddetti "ambienti indoor" (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un'attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico. È da segnalare in particolare la situazione dei convitti e del relativo personale educativo che anche in caso di chiusura delle Istituzioni scolastiche proseguono le attività didattiche in presenza.

Occorre riconoscere l'indennità di Videoterminalista al lavoratore che utilizza in modo sistematico o abituale videoterminali, pc per venti ore settimanali. Il personale Amministrativo, Tecnico e Dsga trascorrono più di venti ore settimanali.

53. Rapporto alunni docenti

Il comma 8 è riscritto come segue:

La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è riformulata a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: l'attuale stato emergenziale ci obbliga a prendere disposizioni urgenti nella formazione delle classi al fine di adeguare i meccanismi di distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione di ulteriori epidemie. Il miglioramento del rapporto alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.

54. Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto

Si inserisce il comma 8-bis

Si preveda nella definizione delle piante organiche di cui all'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con particolare attenzione al settore scolastico,

l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga assegnati per coprire effettive esigenze. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: la modifica interviene in vista dello sblocco delle assunzioni sul 100% del turnover e per garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa grazie all'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto per il funzionamento degli uffici pubblici, in particolar modo nella scuola dove i posti in deroga sul sostegno costituiscono oggi più del 40% della pianta organica.

55. Recupero organici personale ATA e supplenze

Si inserisce il comma 8-bis

Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: per un corretto svolgimento dei servizi scolastici è urgente il ripristino del taglio degli organici nonché l'abrogazione del divieto a conferire supplenze brevi per il personale ATA. Attualmente la carenza di personale amministrativo e ausiliario mette in seria difficoltà le scuole anche rispetto alla possibilità di garantire standard minimi di funzionalità, come l'apertura e la chiusura degli edifici scolastici, lo svolgimento delle normali attività amministrative, un'efficace attività di vigilanza per tutelare la sicurezza degli alunni e in generale dei luoghi di lavoro.

56. Organico di potenziamento scuola dell'infanzia

Il comma 8 è riscritto come segue:

Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per personale della scuola dell'infanzia. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'Infanzia. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: La L. 107/2015 ha disposto l'introduzione dell'organico di potenziamento, integrato all'interno dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, escludendo immotivatamente i docenti della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), è necessario procedere alla stabilizzazione anche dei precari di questi settori della scuola su tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia (oltre 8mila), per il personale Ata (oltre 20mila) e per il personale educativo

(oltre 500). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma

57. Organico di potenziamento ATA

Il comma 8 è riscritto come segue:

Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per personale Ata. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 20 mila unità per il personale Ata- La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: La L. 107/2015 ha disposto l'introduzione dell'organico di potenziamento, integrato all'interno dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, escludendo immotivatamente i docenti della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), è necessario procedere alla stabilizzazione anche dei precari di questi settori della scuola su tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia (oltre 8mila), per il personale Ata (oltre 20mila) e per il personale educativo (oltre 500). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma

58. Organico di potenziamento educatori

Il comma 8 è riscritto come segue:

Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale educativo. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: La L. 107/2015 ha disposto l'introduzione dell'organico di potenziamento, integrato all'interno dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, escludendo immotivatamente i docenti della scuola

dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 ee C-418/13), è necessario procedere alla stabilizzazione anche dei precari di questi settori della scuola su tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia (oltre 8mila), per il personale Ata (oltre 20mila) e per il personale educativo (oltre 500). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma

59. Disposizioni per il personale delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero

Si inserisce il comma 8-bis:

1. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64:

- All'articolo 18, al comma 1, il numero "674" è sostituito con il numero "700".

- All'articolo 21, al comma 2 la parola "sei" è sostituita dalla parola "tre".

- L'articolo 23 del D.lvo del 13 aprile 2017 è sostituito come segue:

a) Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono assegnati ai docenti presenti nelle graduatorie d'istituto. Gli insegnanti assenti per periodi superiori a 10 giorni sono sostituiti attingendo dalle graduatorie d'istituto.

b) I docenti temporaneamente assenti nelle scuole statali all'estero sono sostituiti dai docenti in servizio nell'istituto.

c) Ai docenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, determinato in maniera percentuale rispetto alle ore assegnate.

- L'articolo 31 è soppresso

- All'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente: "Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici".

2. Le eventuali variazioni di bilancio sono ascritte allo Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative di cui all'articolo 116.

Motivazione: L'emendamento cambia il periodo minimo di servizio da garantire all'estero, da sei a tre anni e modifica il comma 8 dell'articolo 37, restituisce a detto personale il diritto di partecipare alle prove di selezione per la destinazione all'estero, ed essere destinato ancora all'estero per un mandato di 3 anni scolastici. Si ripristinano le graduatorie d'istituto per assegnare gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra ai docenti italiani che faranno domanda d'inserimento nelle graduatorie d'istituto. Si aumentano le unità di contingente da 674 a 700 e si abroga l'articolo 31, che prevede l'assegnazione di intere cattedre a personale locale anche non italiano. L'aumento del numero di unità serve a coprire le cattedre attualmente assegnate a personale reperito localmente, difficile da reperire, che spesso non ha i necessari requisiti per l'insegnamento, non conosce il sistema scolastico italiano e non parla italiano. LE altre modifiche hanno lo scopo di riportare il livello dell'offerta formativa a livelli adeguati ad una scuola statale italiana, riallineando le modalità di assegnazione delle supplenze sui docenti assenti e sulle ore non costituenti cattedra attingendo dalle graduatorie

d'istituto, che allo stato non esistono nelle scuole italiane all'estero. Per la copertura finanziaria si stima la spesa di 3 milioni di euro l'anno coperta dal capitolo specifico del bilancio citato.

60. Disposizioni per il personale scolastico

Si inserisce il comma 9-bis:

Al fine di garantire la parità di trattamento tra il personale scolastico e il rispetto della direttiva comunitaria n.70/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le parole "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.
- b) All'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
 - eliminare la parola "predette";
 - sostituire le parole "scuole statali e pareggiate" con le parole "scuole statali, pareggiate e paritarie";
 - sostituire le parole "è riconosciuto" con le parole "è interamente riconosciuto";
 - eliminare le parole ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
- c) All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge.
- d) È corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ATA, DSGA, a partire dall'a. s. 2021/2022, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
- e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

Motivazione:

[Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011, lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell'assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.

[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie, lettera b]: considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.

[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]: assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l'ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.

[Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]: in relazione ai nuovi compiti affrontati dal personale ATA della scuola dell'autonomia si vuole migliorare l'inquadramento del livello salariale fermo al 1976.

61. Promozione dell'inclusività nelle istituzioni AFAM

Si inserisce il comma 9-bis:

“Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica(AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di un milione euro annui a decorrere dell'a.a. 2020-2021, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti diversamente abili presso di essi iscritti, prevedendo anche l'inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva appositamente formato”.

Motivazione: la ragione della presente proposta è la totale mancanza di adeguamento alla legge 104 in generale e in particolare al sostegno verso i ragazzi affetti da varie disabilità all'interno del percorso AFAM.

La figura del tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva sopra citata diventa quindi fondamentale, e va regolamentata con l'istituzione di un albo nazionale (v. proposta di legge n. 2509 della Camera dei Deputati).

62. Concorso DS

Si inserisce il comma 8-bis

Con decreto del Ministero dell'Istruzione si provvede all'attivazione di un nuovo corso concorso, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, rispettivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge e della presente, unitamente a tutti i soggetti non in quiescenza che abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Motivazione: considerati i numeri delle scuole ancora oggi in reggenza risulta ragionevole intervenire per semplificare le procedure di reclutamento dei Dirigenti Scolastici, prevedendo l'ammissione dei ricorrenti avverso i bandi di concorso 2011, 2015 e 2017 e dei presidi incaricati a un nuovo corso intensivo per l'immissione nei ruoli di Dirigente Scolastico per sanare il contenzioso in corso presso i tribunali amministrativi. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

63. Dotazione organica educatori

Si inserisce il comma 8-bis

A partire dall'a.s. 2021/22 sono rivisti i criteri di formulazione degli organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito Legge 15 luglio 2011, n. 111 sulla base dell'incremento della popolazione scolastica dei convitti e comunque in modo da prevedere la presenza di almeno un educatore per ogni istituzione scolastica. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: Il personale educativo rappresenta una figura professionale volta a promuovere i processi di crescita umana e civile sul piano psicopedagogico e relazionale, facendo anche da raccordo tra le famiglie, gli studenti, i docenti e la dirigenza per il recupero sociale di ragazzi a rischio dispersione. Ogni anno, tuttavia, nonostante il continuo aumento della popolazione scolastica dei Convitti ed Educandati Statali Nazionali, si assiste alla carenza di personale educativo. Questa circostanza richiede necessariamente il superamento dei parametri previsti dal D.P.R. 81/09 - Legge Gelmini- attuati con il decreto legge 06 luglio 2011, n° 111 che vincola la dotazione organica del personale docente educativo a quella dell'anno scolastico 2011/2012.

64. Accesso del personale educativo alle procedure concorsuali e alla mobilità per i posti comuni della scuola primaria

Si inserisce il comma 8-bis

Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 al terzo periodo, modificare le parole "Al personale educativo in possesso di titolo d'accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali" con le seguenti: "Al personale educativo che abbia superato il concorso di cui al D.D.G. 28 luglio 2000 è consentita la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria". Al personale educativo è altresì consentita la mobilità professionale sui posti della scuola primaria.

Motivazione: i docenti educatori, appartenenti alla classe di concorso PPPP, sono equiparati giuridicamente (ex art.121 DPR 417/74) ed economicamente (ex art. 129 e 133 del Ccnl attualmente in vigore) ai docenti della scuola primaria. Tale equiparazione è stata ulteriormente confermata da recente sentenza del TAR Lazio n. 0769/2017 che ha permesso, grazie ad Anief, l'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatori EEEE. L'equiparazione è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato 05054/2017 che ha permesso la partecipazione del personale educativo ricorrente alle prove per accesso al TFA di sostegno della Scuola Primaria, nonché, dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l'accesso di tale categoria alle prove preselettive al TFA sul sostegno della Scuola Primaria.

65. Concorso straordinario personale educativo

Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, è indetto un concorso per titoli ed esami, è indetto con decreto del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca un concorso straordinario per l'assunzione di personale educativo.

Motivazione: Sono passati venti anni dall'ultimo concorso per il personale educativo dei Convitti ed Educandi Statali Nazionali e a un'intera generazione non è stata data la possibilità di accedere alla stabilità nella professione di educatore. L'emendamento si propone garantire il turnover considerato che l'ultima procedura concorsuale è stata avviata nel 2000.

66. Istituzione figura del rettore/rettrice

Con successivo decreto del Ministero dell'Istruzione è istituita, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, la figura professionale del Rettore degli istituti convittuali. Al ruolo di Rettore si accede tramite corsi riservati al personale educativo già in servizio da almeno ventiquattro mesi. La copertura finanziaria è garantita dall'aumento già previsto dal fondo per l'organico dell'autonomia e di cui all'articolo 165 comma 1 del presente provvedimento.

Motivazione: In questi ultimi anni, la figura del DS, in qualità di manager, ha dimostrato di avere una formazione improntata sull'amministrare e sul miglioramento degli aspetti dell'offerta formativa spostando investimenti e interessi dirigenziali sulla specializzazione delle scuole annesse e trascurando invece la parte convittuale e semiconvittuale, spesso neppure mai visitate personalmente dai dirigenti. La conoscenza migliore di queste strutture possono averla soltanto gli educatori, è dunque tra di loro, attraverso percorsi ed eventuale concorso,

che andrebbero ricercate le figure idonee al mantenimento e proseguimento di queste realtà uniche nel panorama educativo.

La realtà del convitto e del semiconvitto è una realtà in cui i ragazzi risiedono e socializzano in una vera e propria comunità presenziata e organizzata dal lavoro dell'educatore. I Convitti si sono ritrovati con risorse ridotte a favore delle scuole annesse e la vita in comunità dei ragazzi ne è stata penalizzata portando tutto a girare intorno alle scuole annesse invece che alla funzione educativa. Per un ripristino e un rilancio di queste realtà si richiede di affidarne la gestione a figure che hanno vissuto dall'interno l'esperienza, la bellezza e le necessità del convitto.

Articolo 175

67. Modifiche all'art. 42 del d.lgs. 165/01

Si inserisce il comma 2

All'articolo 42 comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 le parole "firmatarie del contratto collettivo nazionale" sono sostituite con "rappresentative nel comparto" ciò al fine di armonizzare la regolamentazione dei Diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro del settore pubblico e del settore privato, garantendo alle organizzazioni sindacali rappresentative e ai suoi rappresentanti aziendali e terminali associati, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale, la partecipazione alla contrattazione integrativa.

Motivazione: la proposta intende migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso l'armonizzazione delle regole comuni al settore pubblico e privato relative all'accesso delle OO.SS. rappresentative, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto, alla contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto sancito dalla sentenza n. 231/13 della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

68. Rappresentanza sindacale durante la proroga delle elezioni RSU

All'articolo 175, inserire il comma 2:

Nelle more della certificazione della nuova rappresentatività sono ammessi alla contrattazione collettiva e integrativa i soggetti sindacali rappresentativi individuati dal Contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 19 novembre 2019 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021.

Motivazione: considerazione della proroga delle RSU e del rinvio delle elezioni RSU appare necessario chiarire la legittimità della rappresentanza sindacale nella contrattazione dei sindacati attualmente rappresentativi.

EN ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE